



Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Sezione Fallimentare Ufficio di Santa Maria Capua Vetere

DECRETO

N. R.G. 121/2023

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Bernardel,

nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. 121-1/2023 ad istanza di Il Sig. ANTIMO SEPOLVERE, nato a Caserta (CE) il 27/01/1988, C.F: SPLNTM88A27B963W e residente in Vico Ciampaulesa n° 3 81050 San Tammaro (CE), elettivamente domiciliato in P.zza della Repubblica n° 13 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta di accordo con i creditori formulata ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII presentata Antimo Sepolvere, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui sono incorsi, come da ultimo integrata, in ottemperanza al decreto reso dalla scrivente in data 18.9.2023;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza, risiedendo i ricorrenti in San Tammaro;

verificato che il ricorrente:

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione del CCII;
- non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle; - ha depositato un elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori, con le relative somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e composizione del patrimonio; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, pensioni e salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare;

- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la debitoria riferibile al ricorrente, ammontante complessivamente a € 228.062,92, così composta:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario Immobiliare	95.445,49	41,85%	589,15	24,59%
Fin. Credito al consumo	79.845,24	35,01%	891,24	37,20%
Cessione del quinto Chirografaria	29.892,00	13,11%	318,00	13,27%
Apertura di credito in c/c	18.035,46	7,91%	347,71	14,51%
Carta di credito - tutte	4.844,73	2,12%	250,00	10,43%

considerato che il ricorrente ha dichiarato essere necessari € 1.600,00 mensili per il sostentamento del suo nucleo familiare composto da 4 persone, ovvero il coniuge e due figli minori, oltre al ricorrente;

rilevato che la coniuge non percepisce reddito, poiché inoccupata;

rilevato dunque che la rata mensile complessiva proposta dai ricorrenti, comprensiva di quota di € 601,00 al mese per 200 rate complessive, ovvero 16 anni e mezzo, soddisfacendo i creditori prededucibili al 100% entro il terzo anno dall'omologa, il 100% del privilegiato ipotecario entro il 2038 (dal 2025), ossia alla scadenza naturale, ed i chirografari al 10% entro il 2040;

considerato che, nel caso di specie, l'OCC ha provveduto ad attestare la fattibilità del piano, e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene nel caso di specie il creditore ipotecario venga soddisfatto integralmente secondo la durata del piano di ammortamento originario;

rilevato inoltre che il piano prevede il pagamento integrale del compenso dell'OCC entro il terzo anno dall'omologa, benché l'art. 71 quarto comma CCII, a mente del quale *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"* subordini la stessa alla liquidazione del Giudice, salva la possibilità di autorizzare acconti;

ritenuto che la proposta di accordo soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, salva ogni eventuale sopravvenienza e valutazione in ordine alla ammissibilità giuridica e fattibilità del piano di cui al settimo comma dell'art 70 CCII;

ritenuto tuttavia necessario, in ragione dell'assunzione integrale dell'obbligazione da parte del ricorrente che il coniuge, cointestatario del mutuo ipotecario sottoscriva a sua volta il ricorso, pur non entrando a far parte della procedura;

P.Q.M.

- dispone che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il coniuge provveda alla sottoscrizione del ricorso;
- dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori;
- dispone la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura;
- sospende eventuali procedure esecutive in corso e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili;

- avvisa i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui al co. 1 dell'art. 70 CCII dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- avvisa i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

- onera l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co. 3 dell'art. 70 CCII, sentito il debitore, di riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie. Si comunichi con urgenza.

Santa Maria Capua Vetere, 13.11.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel


**Organismo Composizione della Crisi
del Comune di Vairano Patenora (CE)
Iscritto al n. 17/B del Registro O.C.C.
Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere (CE)**

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS.
14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022**

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del
Consumatore**

Debitore: Il Sig. ANTIMO SEPOLVERE, nato a Caserta (CE) il 27/01/1988, C.F: SPLNTM88A27B963W e residente in Vico Ciampaulessa n° 3, 81050 San Tammaro (CE), elettivamente domiciliato in P.zza della Repubblica n° 13 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E2020), che lo rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al ricorso


GESTORE DELLA CRISI: Dottore Commercialista Cosentina Sebastiano , nato a Napoli il 17/07/1966 , con studio in Caserta (CE) Via E. Rossi, telefono/fax 0823356194, PEC: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it, iscritto all'Albo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta al n. 499/A



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Sommario

PREMESSA.....	4
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore.....	7
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore.....	7
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	8
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria.....	9
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria.....	10
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	10
Informazioni economico patrimoniali.....	11
Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore.....	11
Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali.....	11
Tabella 5: Dati Reddituali anno 2022.....	12
Tabella 6: Spese medie mensili anno 2022.....	12
Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	12
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte.....	13
Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.....	13
Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura.....	15
Tabella 8: Compensi e spese della procedura.....	15
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato.....	16
Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE.....	17
Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti.....	18
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.....	19
Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.....	20
Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti.....	21



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	22
Prerogativa del Piano	23
CONCLUSIONI.....	23
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	25
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE	26
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI	27
ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA	28
ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI	29
Pagamento Compensi e Spese Procedura	29
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario	30
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	Errore. Il segnalibro non è definito.



PREMESSA

Il sottoscritto Dottore Commercialista Cosentina Sebastiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Caserta al num. con studio in Caserta in Via E. Rossi è stato nominato dall'OCC di Santa Maria Capua Vetere, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da ANTIMO SEPOLVERE, nato a CASERTA il 27/01/1988 e residente a San Tammaro in Via Ciampa Olesse n. 3, professione IMPIEGATO (Debitore), che risulta qualificabile come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.¹

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**


- 2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
- 3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

La domanda come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di San Tamaro .

Inoltre, è stata esaminata la seguente documentazione:

1. certificato di residenza e stato di famiglia
2. copia atto di compravendita casa
3. busta paga
4. busta paga
5. busta paga
6. documentazione reddituale del Sig. Sepolvere anno 2019
7. documentazione reddituale del Sig. Sepolvere anno 2020
8. documentazione reddituale del Sig. Sepolvere anno 2021
9. ispezione ipotecaria telematica
10. visura catastale fabbricati e terreni
11. mutuo ipotecario
12. copia libretto auto
13. stima auto
14. estratti conto
15. saldo del conto del Sig. Sepolvere
16. finanziamento personale Fidelity n° 0010393050503780
17. finanziamento personale Fidelity n° 0010393050262480
18. prestito personale Compass n° 23646390prestito personale Compass n° 23646390



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

19. prestito personale Findomesticprestito personale Findomestic
20. prestito personale con delega Banca Progetto Spaprestito personale con delega Banca Progetto Spa
21. cessione del quinto IBLcessione del quinto IBL
22. [REDACTED]
23. certificato Psicoterapeuta Cognitivocertificato Psicoterapeuta Cognitivo
24. certificato Sercertificato Ser--D dell'ASL CasertaD dell'ASL Caserta
25. certificato Sercertificato Ser--D dell'ASL CasertaD dell'ASL Caserta
26. ulteriore certificato Serulteriore certificato Ser--DD
27. visura Crifvisura Crif
28. CU 2023CU 2023
29. visura nominativa PRAvisura nominativa PRA

Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Il nucleo familiare del Sig. Sepolvere è composto, da:

- Sig.ra Assunta Falcone, nata il 12/01/1988 a Santa Maria Capua Vetere (CE), C.F.: FLCSNT88A52I234T, moglie del ricorrente

[REDACTED]

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012; n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

[REDACTED]

Ad eccezione del mutuo per l'acquisto della casa, [REDACTED]

[REDACTED] Peraltro, è evidente l'escalation della crisi finanziaria del ricorrente se si considera che:

- il finanziamento ottenuto da Compass a marzo 2021 è servito ad estinguere un precedente finanziamento, tanto che al Sig. Sepolvere sono rimasti solo € 5.000,00 di liquidità erogata;
- tutti i finanziamenti sono stati richiesti nell' arco di pochi mesi, tra il 2020 ed il 2021 il che conferma i tentativi che il ricorrente ha posto in essere per cercare di risolvere la propria esposizione debitoria che ormai era divenuta insostenibile.

[REDACTED]

[REDACTED] sottraendoli quindi al pagamento di imposte, tasse e impegni finanziari.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Sono Iniziati quindi, intorno al 2020, i primi veri problemi con il pagamento delle rate del mutuo, che il ricorrente ha iniziato a pagare con sempre maggiore difficoltà e con qualche giorno di ritardo.

La paura di divenire definitivamente insolvente e quella ancora maggiore di vedersi pignorare la casa,

cessando da quelle condotte che lo hanno portato ad indebitarsi.

Ma la crisi finanziaria, purtroppo, permane e ad oggi il CCII rappresenta la sua unica possibilità di acquisire un po' di serenità e poter pensare più positivamente al futuro: con il proponendo "piano del consumatore ex art. 67 CCII" sarà possibile comporre il debito accumulato dal Sig. ottenere l'esdebitazione.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.


Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	95.445,49	41,85%	589,15	24,59%
Fin. Credito al consumo	79.845,24	35,01%	891,24	37,20%
Cessione del quinto Chirografaria	29.892,00	13,11%	318,00	13,27%
Apertura di credito in c/c	18.035,46	7,91%	347,71	14,51%
Carta di credito - tutte	4.844,73	2,12%	250,00	10,43%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 228.062,92, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 2.396,10.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**



- Mutuo Ipotecario immobiliare
- Fin. Credito al consumo
- Cessione del quinto Chirografaria
- Apertura di credito in c/c
- Carta di credito - tutte


Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
28/12/2020	Cessione del quinto Chirografaria	5 - BANCA DI SCONTO SPA	318,00	2.147,66	14,81%
01/03/2021	Apertura di credito in c/c	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	347,71	2.193,00	15,86%
12/04/2021	Fin. Credito al consumo	6 - FINDOMESTIC S.P.A.	345,00	2.196,00	15,71%
31/08/2021	Fin. Credito al consumo	4 - Banca Progetto S.p.A.	340,00	2.196,00	15,48%
16/11/2021	Fin. Credito al consumo	2 - FIDITALIA S.P.A.	144,94	2.196,00	6,60%
16/12/2021	Fin. Credito al consumo	2 - FIDITALIA S.P.A.	61,30	2.196,00	2,79%
26/11/2019	Carta di credito - tutte	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	250,00	2.133,00	11,72%
19/03/2015	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 - BANCA DEL MEZZOGIORNO	589,15	2.196,00	26,83%

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti dispositivi del debitore impugnati dai creditori



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	80.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	10.000,00
Valore complessivo del patrimonio	90.000,00
Valore immobile prima casa	75.000,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	15.000,00

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni.

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2016	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022
Debitore: ANTIMO SEPOLVERE C.F. SPLNTM88A27B963W	-	-	- 26.352	- 26.352	- 26.316
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	0	0	26.352	26.352	26.316

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Tabella 5: Dati Redditali anno 2022

Dati redditali	
Attuale reddito netto medio mensile del Debitore	2.193,00
Attuale reddito netto medio mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto medio mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	2.193,00


Tabella 6: Spese medie mensili anno 2022

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.592,00

Tabella 7: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	601,00
Rata mensile debiti attuali	2.396,10
Rapporto rata reddito disponibile attuale	398,69%
Rapporto rata reddito attuale	109,26%

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 109,26%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 398,69%.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte
Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 109,26% come da tabella 7.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 2.193,00 e le spese pari a € 1.592,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

**Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda**

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.


Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 corredata con l'elenco:
 - a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Tabella 8: Compensi e spese della procedura

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)		
Importo dell'Attivo		108.707,23
Importo del Passivo		228.062,92
Importo attribuito ai Creditori		108.707,23
Non si applicano limiti massimi al compenso		10.870,72
		MINIMO MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		8.494,09 9.824,57
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		242,31 1.438,52
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		8.736,40 11.263,09
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	15,00%	-1.310,46 -1.689,46
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		7.425,94 9.573,63
COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		9.000,00
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	10,00%	900,00
TOTALE COMPENSO		9.900,00
		O.C.C. GESTORE
RIPARTIZIONE COMPENSO		50,00% 50,00%
COMPENSO RIPARTITO		4.950,00 4.950,00
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	- 198,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	1.089,00 1.132,56
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		- 0,00
TOTALE		6.039,00 6.280,56
RITENUTA D'ACCONTO	0,00%	- 0,00
NETTO A PAGARE		6.039,00 6.280,56
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		12.319,56
C) Spese di Giustizia		zero
A – B + C) Totale Spese Procedura		12.319,56
B) Acconti versati all'OCC		500,00



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021		
Quesito	Risposta	Coefficiente
Numero componenti Nucleo Familiare	4	2,46
Figli disabili	NO	
Ci sono 3 figli	NO	
Ci sono 4 figli	NO	
Ci sono 5 figli	NO	
Ci sono figli minorenni	SI	0,20
Ci sono figli minori di 3 anni	NO	
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,66

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.


Si riporta di seguito la tabella con le valutazioni.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Tabella 10: Valutazione merito creditizio in base ai finanziamenti

Anno	Tipo	Istituto finanziario	Importo finanziato	n. rate	data termine	rate mensili	cumulo rate	reddito mensile coniugi separarsi	Compo onanti famiglia	Ammoniti arb mensili necessari o ad una vita dignitosa	Differenza disponibile per finanziamento	Cumulo rata/ reddito disponibile	importo rata/reddito stipendio coniugi separarsi
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19/03/2015	mutuo ipotecario	Banca del Mezzogiorno	130.000,00 €	300	27/03/2040	589,15 €	589,15 €	2.196,00 €	4	1.436,81 €	759,19 €	77,60%	26,83%
26/11/2019	Carta Revolving	Compass	4.000,00 €	16		250,00 €	839,15 €	2.133,00 €	4	1.319,77 €	813,23 €	103,19%	39,34%
28/12/2020	Cessione quinto	Banca di Sconto	31.448,76 €	120	28/12/2030	318,00 €	1.157,15 €	2.147,66 €	4	1.325,08 €	822,58 €	140,67%	53,88%
01/03/2021	Prestito personale	Compass	25.200,00 €	120	30/03/2031	347,71 €	1.504,86 €	2.193,00 €	4	1.326,37 €	866,63 €	173,65%	68,62%
12/04/2021	Prestito personale	Findomestic	25.000,00 €	120	12/04/2031	345,00 €	1.849,86 €	2.196,00 €	4	1.326,37 €	869,63 €	212,72%	84,24%
31/08/2021	Delega pagamento	Banca Progetto	32.285,00 €	120	31/08/2031	340,00 €	2.189,86 €	2.196,00 €	4	1.326,37 €	869,63 €	251,82%	99,72%
16/11/2021	Prestito personale	Fiditalia	12.000,00 €	84	28/11/2028	144,94 €	2.334,80 €	2.196,00 €	4	1.326,37 €	869,63 €	268,48%	106,32%
16/12/2021	Carta Revolving	Fiditalia	5.000,00 €	82	16/12/2028	61,30 €	2.396,10 €	2.196,00 €	4	1.326,37 €	869,63 €	275,53%	109,11%



ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA


La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

Il debitore propone il pagamento di una rata mensile di € 601,00 che consentirà il completo soddisfo, oltre che delle spese della presente procedura in prededuzione, dell'intero debito residuo del mutuo ipotecario che verrà pagato in 160 rate a partire dal 31/08/2025 con termine il 30/11/2038. I debiti in chirografo verranno pagati nella misura del 10% (con una falcidia del 90%) in 22 rate a partire dal 31/12/2038 con termine previsto del 30/09/2040. Quindi l'intera debitoria verrà soddisfatta entro gli attuali termini di scadenza del mutuo ipotecario.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11.


In Tabella 12, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio


Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del	
				Debito consolidato	% Stralcio
Cessione del quinto Chirografaria n.57618CQS del 28/12/2020 (Chirografario)	5 - BANCA DI SCONTO SPA	29.892,00	10,000%	2.989,20	90,000%
Apertura di credito in c/c n.23646390 del 01/03/2021 (Chirografario)	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	18.035,46	10,000%	1.803,55	90,000%
Fin. Credito al consumo del 12/04/2021 (Chirografario)	6 - FINDOMESTIC S.P.A.	25.000,00	10,000%	2.500,00	90,000%
Fin. Credito al consumo n.3001166 del 31/08/2021 (Chirografario)	4 - Banca Progetto S.p.A.	32.339,24	10,000%	3.233,92	90,000%
Fin. Credito al consumo n.0010393050262480 del 16/11/2021 (Chirografario)	2 - FIDITALIA S.P.A.	15.321,00	10,000%	1.532,10	90,000%
Fin. Credito al consumo n.00103930503780 del 16/12/2021 (Chirografario)	2 - FIDITALIA S.P.A.	7.185,00	10,000%	718,50	90,000%
Carta di credito - tutte n.32188361422 del 26/11/2019 (Chirografario)	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	4.844,73	10,000%	484,47	90,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare del 19/03/2015 (Privilegiato immobiliare)	1 - BANCA DEL MEZZOGIORNO	95.445,49	100,000%	95.445,49	0,000%



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rate	Importo Rate Mensile Media	Rapporto Rate Reddito Disponibile
Cessione del quinto Chirografaria n.57618CQS del 28/12/2020 (Chirografario)	5 - BANCA DI SCONTO SPA	2.989,20	0,00	22	31/12/2038	135,87	6,19%
Apertura di credito in c/c n.23646390 del 01/03/2021 (Chirografario)	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	1.803,55	0,00	22	31/12/2038	81,98	3,73%
Fin. Credito al consumo del 12/04/2021 (Chirografario)	6 - FINDOMESTIC S.P.A.	2.500,00	0,00	22	31/12/2038	113,64	5,18%
Fin. Credito al consumo n.3001166 del 31/08/2021 (Chirografario)	4 - Banca Progetto S.p.A.	3.233,92	0,00	22	31/12/2038	147,00	6,70%
Fin. Credito al consumo n.0010393050262480 del 16/11/2021 (Chirografario)	2 - FIDITALIA S.P.A.	1.532,10	0,00	22	31/12/2038	69,64	3,18%
Fin. Credito al consumo n.00103930503780 del 16/12/2021 (Chirografario)	2 - FIDITALIA S.P.A.	718,50	0,00	22	31/12/2038	32,66	1,49%
Carta di credito - tutte n.32188361422 del 26/11/2019 (Chirografario)	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	484,47	0,00	22	31/12/2038	22,02	1,00%
Mutuo Ipotecario immobiliare del 19/03/2015 (Privilegiato immobiliare)	1 - BANCA DEL MEZZOGIORNO	95.445,49	0,00	160	31/08/2025	601,00	27,40%



Dottore Commercialista Sebastiano Cosentino - Via E. Rossi, Caserta

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.193,00
B- Spese mensili	1.592,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	2.396,10	601,00
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	109,26%	27,34%
Reddito mensile per spese (A-C)	-203,10	1.593,42

Come si evince da questa tabella la rata del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 27,34% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);



**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.


La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Con osservanza


Dottore Commercialista Sebastiano Cosentina



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	50,00%	150.000,00	CE	SAN TAMMARO	CORSO DOMENICO CAPITELLI	4	5127	10
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Rimessa cat. C/6	Proprietà	50,00%	10.000,00	CE	SAN TAMMARO	CORSO DOMENICO CAPITELLI	4	5127	18



Dottore Commercialista Sebastiano Cosentino - Via E. Rossi, Caserta

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE


Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno Immatric.	Valore di Stima
Autovetture	audi 4	100,00%	1		2014	10.000,00



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
BANCA DEL MEZZOGIORNO								bdm-mcc@postacertificata.mcc.it
FIDITALIA S.P.A.		08437820155	08437820155	MI	MILANO	20149	Via G. Silva n. 34	fiditalia_bi@legalmail.it
COMPASS BANCA S.P.A.				MI	MILANO	20153	Via Caldera n.21	compass@pec.compassonline.it
Banca Progetto S.p.A.		02261070136		MI	MILANO	20123	PIAZZA DIAZ N.1	bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it
BANCA DI SCONTO SPA		00136290616	00136290616	RM	ROMA	00187	XX SETTEMBRE N. 30	bancadisconto@pec.bancadisconto.it
FINDOMESTIC S.P.A.		03562770481		FI	FIRENZE	50123	JACOPO DA DIACCETO N.48	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it



Dottore Commercialista Sebastiano Cosentino - Via E. Rossi, Caserta

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019
come modificato dal D.Lgs. 83/2022

ALLEGATO D: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziamenti	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Cessione del quinto Chirografaria	28/12/2020	57618COS	5 - BANCA DI SCONTO SPA	38.160,00	318,00	2.147,66	14,81%	29.892,00	Chirografario
Apertura di credito in c/c	01/03/2021	23646390	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	41.884,24	347,71	2.193,00	15,86%	18.035,46	Chirografario
Fin. Credito al consumo	12/04/2021		6 - FINDOMESTIC S.P.A.	41.400,00	345,00	2.196,00	15,71%	25.000,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	31/08/2021	3001166	4 - Banca Progetto S.p.A.	40.800,00	340,00	2.196,00	15,48%	32.339,24	Chirografario
Fin. Credito al consumo	16/11/2021	0010393050262480	2 - FIDITALIA S.P.A.	12.175,00	144,94	2.196,00	6,60%	15.321,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	16/12/2021	0010393050503780	2 - FIDITALIA S.P.A.	5.150,00	61,30	2.196,00	2,79%	7.185,00	Chirografario
Carta di credito - tutte	26/11/2019	32188361422	3 - COMPASS BANCA S.P.A.	4.000,00	250,00	2.133,00	11,72%	4.844,73	Chirografario
Mutuo Ipotecario Immobiliare	19/03/2015		1 - BANCA DEL MEZZOGIORNO	176.745,00	589,15	2.196,00	26,83%	95.445,49	Privilegiato_immobiliare




ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 9, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	2023	2024	2025	totale
Compensi e spese gestore della crisi	601,00	7.212,00	4.006,56	11.819,56
Spese di Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	601,00	7.212,00	4.006,56	11.819,56



STUDIO LEGALE FIACCHI

P.zza della Repubblica n° 13 Castiglione della Pescaia
mail: studiolegalefiacchi@gmail.com
www.studiolegalefiacchi.it

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Artt. 67 e ss. CCII

Il Sig. **ANTIMO SEPOLVERE**, nato a Caserta (CE) il 27/01/1988, C.F.: SPLNTM88A27B963W e residente in Vico Ciampaulesa n° 3 - 81050 San Tammaro (CE), elettivamente domiciliato in P.zza della Repubblica n° 13 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che lo rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoalessiofiacchi@pec.it o al numero di fax: 0564/936218,

premesso che

- il ricorrente non è "assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza", essendo una persona fisica;
- si è manifestato uno stato di crisi o di insolvenza, in conseguenza del quale il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento come definito dall' art. 2 co 1 lett. C CCII;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, così come richiede l' art. 69 CCII;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
- ha depositato istanza presso l'OCC del Comune di Vairano Patenora, ai fini della nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- è stato nominato gestore della crisi il dott. Sebastiano Cosentina il quale ha redatto la relazione particolareggiata allegata al presente atto
- l'odierno ricorrente ha fornito la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire

Laloe Assunto

Il Sig. Antimo Sepolvere è comproprietario con la moglie, per la **quota di ½** ciascuno, dell'immobile adibito ad abitazione familiare identificato al NCEU del Comune di San Tammaro al Foglio 4, part. 5127 sub 10 cat **A/2** cl. 2 rend cat € 449,32. Come pertinenza dell'abitazione, vi è un box auto, identificato al Foglio 4, part. 5127 sub 18 cat **C/6** cl. 2 rend cat € 45,86, anche questo in comproprietà tra i coniugi. Si tratta della prima casa, nonché dell'unico fabbricato di proprietà della coppia.

Si allega visura catastale fabbricati e terreni (*All. 10*)

Come anticipato, l'immobile è stato acquistato il 19 marzo 2015 con atto ai rogiti del Notaio dott.ssa Concetta Palermi, n° rep 246958 – n° racc 37700. (*All. 2*)

È stato pagato € 165.000,00.

Per l'acquisto, il Sig. Sepolvere e la moglie hanno ottenuto un mutuo ipotecario di € 130.000,00 dalla "Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale", come da copia del contratto che si allega. (*All. 11*)

Oltre alla garanzia ipotecaria (n° reg gen 9032 – n° reg part 7130), l'Istituto di credito ha richiesto ed ottenuto che il Sig. Sepolvere sottoscrivesse anche in qualità di Fideiussore.

• BENI MOBILI REGISTRATI

Il Sig. Antimo Sepolvere è proprietario del veicolo Audi A4 targata EN944GG del 2012, acquistata 6 anni fa di seconda mano.

Si allegano copia fronte/retro del libretto di circolazione e valutazione di stima Eurotax dell'auto. (*All. 12 e 13*)

• DENARO/TITOLI/LIQUIDITA'

Il Sig. Sepolvere è titolare dei seguenti conti/carte:

- conto corrente n° 71163885 – CheBanca Spa

con liquidità prossima allo zero, come da estratti conto e saldo allegati (*All. 14 e 15*)

SPÉSE MENSILI NUCLEO FAMILIARE.

Attualmente, come sopra anticipato, il nucleo familiare del Sig. Sepolvere è composto da 4 membri di cui due minorenni.

Ogni mese il ricorrente sostiene spese per **circa € 1.600,00**, come di seguito descritto:

- mutuo di casa: € 540,00
- spese utenze casa (luce, acqua, gas, internet): € 280,00



- utenza cellulare: € 20,00
- assicurazione auto (mensilizzata): € 80,00
- bollo auto (mensilizzato): € 50,00
- spesa alimenti e vestiario: € 450,00
- benzina per recarsi a lavoro: € 100,00
- manutenzione auto: € 50,00
- spese scolastiche figli: € 200,00
- spese mediche: € 80,00
- altro/imprevisti: € 50,00

Il calcolo delle spese mensili è stato eseguito in modo rigoroso, senza inserire spese cd "superflue" ma che comunque attengono alla vita sociale di qualsiasi persona, quali spese per cene al ristorante, per cinema ecc. Ormai da anni il Sig. Sepolvere sta evitando qualsiasi esborso che non sia strettamente necessario.

L'art. 14 *quaterdecies* della ormai abrogata L. 3/2012 (in tema di debitore incapiente) **escludeva che venisse destinata alla procedura di sovraindebitamento "quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale (€ 460,28) aumentato della metà" (€ 690,42), moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"**.

Nel caso di specie, ovvero nucleo familiare composto da n° 4 membri, tale cifra ammonterebbe ad € 1.698,43 (€ 690,42 X 2,46).

Con l'entrata in vigore, lo scorso 15 luglio, del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, **questo parametro di calcolo è stato confermato** all'art. 283 comma 2, sempre in tema di esdebitazione dell'incapiente. Ed è **stato introdotto anche come parametro di riferimento per la valutazione da parte dell'OCC della corretta analisi del cd "merito creditizio" da parte dell'ente finanziatore (art. 68 co 3).**

Ebbene, la spesa mensile dichiarata dalla famiglia Sepolvere è perfettamente conforme con quello che con la Legge 3/2012 prima e con il CCII poi, si propone di essere il parametro di riferimento per individuare la somma mensile che il sovraindebitato può legittimamente chiedere di destinare al

Lolau Asuta

sostentamento della propria famiglia, escludendola dalla procedura.

COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione dei debiti, alla data del deposito del presente ricorso, è indicata nella tabella che segue, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO
BANCA DEL MEZZOGIORNO <i>MUTUO COINTESTATO</i>	€ 95.445,49
FIDITALIA	€ 7.185,00
FIDITALIA	€ 15.321,00
COMPASS	€ 18.035,46
FINDOMESTIC	€ 25.000,00
COMPASS <i>CARTA REVOLVING</i>	€ 4.844,73
BANCA PROGETTO SPA <i>DELEGA</i>	€ 32.339,24
IBL FAMILY SPA <i>CESSIONE</i>	€ 29.892,00
<u>Sub totale</u>	<u>€ 228.062,92</u>
Compenso e spese OCC	€ 11.819,56
Al netto dell'acconto di € 500,00	
<u>TOTALE</u>	<u>€ 239.882,48</u>

BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

L'esposizione debitoria è originata dal mutuo ipotecario stipulato il 19 marzo 2015 ai rogiti del Notaio dott.ssa Concetta Palermi, registrato 26 marzo 2015 al n° 1672 (n° rep 246959 – racc 37701). La somma concessa è pari ad € 130.000,00 di quota capitale, da restituire in n° 300 rate mensili. Il mutuo è stato richiesto per l'acquisto dell'immobile di civile abitazione sito in Vico Ciampaollesse n° 3 - 81050 San Tammaro (CE), sul quale è stata contestualmente iscritta ipoteca di primo grado.

Si allega copia del contratto. (All. 11)

Al momento della redazione del presente ricorso, il debito residuo ammonta ad € 122.022,00,

Felice Assinthe



interessi compresi (€ 95.500,00 circa quota capitale)

FIDITALIA SPA

L' esposizione debitoria è originata dal finanziamento personale n° 0010393050503780 concesso dalla finanziaria in data 16/12/2021, di totali € 5.150,00 da restituire in n° 84 rate.

Si allega copia del contratto. (All. 16)

FIDITALIA SPA

L' esposizione debitoria è originata dal finanziamento personale n° 0010393050262480 concesso dalla finanziaria in data 16/11/2021, di totali € 12.175,00 da restituire in n° 84 rate.

Si allega copia del contratto. (All. 17)

COMPASS BANCA SPA

L' esposizione debitoria è originata dal prestito personale n° 23646390 concesso dalla banca in data 01/03/2021, di totali € 25.200,00 (importo complessivo da restituire € 41.884,24) da rimborsare in n° 120 rate.

Si allega copia del contratto. (All. 18)

FINDOMESTIC BANCA SPA

L' esposizione debitoria è originata dal prestito personale concesso dalla banca in data 12/04/2021, di totali € 25.000,00 (importo complessivo da restituire € 41.400,00) da rimborsare in n° 120 rate.

Si allega copia del contratto. (All. 19)

BANCA PROGETTO SPA

L' esposizione debitoria è originata dal prestito personale n° 3001166 concesso dalla banca in data 31/08/2021, di totali € 32.285,91 (importo complessivo da restituire € 40.800,00) da rimborsare in n° 120 rate, mediante "delega di pagamento".

Si allega copia del contratto. (All. 20)

IBL FAMILY SPA

L' esposizione debitoria è originata dal prestito personale concesso dalla banca in data 28/12/2020, di totali € 31.234,83 (importo complessivo da restituire € 37.842,00) da rimborsare in n° 120 rate, mediante "cessione del quinto dello stipendio".

Si allega copia del contratto. (All. 21)

Edoardo Arista

Per quanto riguarda i privilegi:

- le spese di OCC per la presente procedura sono prededucibili, ai sensi dell'art. 6 co 1 CCII
- il debito verso Banca del Mezzogiorno è ipotecario, poiché riguarda il mutuo per l'acquisto della casa
- ogni altro credito è chirografario

L' esposizione debitoria è originata esclusivamente da esigenze del tutto estranee all' attività lavorativa del ricorrente, il quale è da considerarsi a tutti gli effetti un "consumatore", ai sensi dell'art. 2 co 1 lett e).

ORIGINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Nel presente paragrafo è ricostruita la genesi dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità del ricorrente a tenere fede ai propri impegni finanziari.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (All. 22)

Ad eccezione del mutuo per l'acquisto della casa, tutti gli altri finanziamenti sono stati presi per cercare di porre un argine alle perdite economiche [REDACTED].

Peraltro, è evidente l'escalation della crisi finanziaria del ricorrente se si considera che:

- il finanziamento ottenuto da Compass a marzo 2021 è servito ad estinguere un precedente finanziamento, tanto che al Sig. Sepolvere sono rimasti solo € 5.000,00 di liquidità erogata
- tutti i finanziamenti sono stati richiesti nell' arco di pochi mesi, tra il 2020 ed il 2021

il che conferma i tentativi che il ricorrente ha posto in essere per cercare di risolvere la propria esposizione debitoria che ormai era divenuta insostenibile.

[REDACTED]

Luca Asante

PROPOSTA DI PIANO

Il Sig. Sepolvere propone il pagamento della platea creditoria come indicato di seguito.

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	CREDITO DA PAGARE CON IL PIANO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
Compenso e spese OCC	€ 11.819,56	€ 11.819,56	100,00%
BANCA DEL MEZZOGIORNO	€ 95.445,49	€ 95.445,49	100,00%
FIDITALIA	€ 7.185,00	€ 718,50	10,00%
FIDITALIA	€ 15.321,00	€ 1.532,10	10,00%
COMPASS	€ 18.035,46	€ 1.803,54	10,00%
FINDOMESTIC	€ 25.000,00	€ 2.500,00	10,00%
COMPASS	€ 4.264,00	€ 426,40	10,00%
BANCA PROGETTO SPA DELEGA	€ 32.339,24	€ 3.233,92	10,00%
IBL FAMILY SPA CESSIONE	€ 29.892,00	€ 2.989,20	10,00%
Totale		€ 120.468,71	

Come emerge dalla tabella, il Sig. Sepolvere, pagati integralmente i compensi dell'OCC per la presente procedura, prededucibili, ed il creditore ipotecario, **propone il pagamento dei chirografari nella misura del 10 % ciascuno**, in pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Intende eseguire il pagamento mediante *tranches* mensili di € 601,00 offrendo quindi la cifra complessiva di € 7.212,00 annuali.

Così facendo, pagati i valori in prededuzione con le prime 20 rate, riuscirà a completare il piano proposto con successive n° 180 rate.

Il piano complessivamente quindi ha una durata di 200 rate, ovvero 16 anni e mezzo, lasso di tempo ragionevole e coerente sia con la cifra che il debitore va a pagare, sia con l'età del ricorrente (36 anni). La durata del piano, peraltro, coincide con quella del mutuo.

L'impegno pecuniario mensile, assunto dal ricorrente è garantito dalla entrata precisa e puntuale dello stipendio; pertanto, non vi può essere dubbio circa la "fattibilità" della proposta

L. Sepolvere



CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di accordo è certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria. Ciò è importante, dato che l'art. 70 co 9 CCIL, stabilisce che "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall' esecuzione del piano in misura non inferiore all' alternativa liquidatoria".

Il Sig. Sepolvere è proprietario soltanto della quota del 50 % dell'immobile acquistato nel 2015, oltre che di un'auto vecchia di oltre 10 anni.

Non risulta avere liquidità né azioni o altri beni liquidabili.

Dato che l'abitazione è ipotecata a garanzia del mutuo del 2015, per la gran parte ancora impagato, è chiaro che in una eventuale liquidazione controllata verrebbe soddisfatto

- solo in parte, il creditore ipotecario.
- Tutti gli altri creditori non avrebbero niente su cui soddisfarsi.

Nel piano che si propone, invece,

- il creditore ipotecario viene soddisfatto integralmente ed
- anche tutti gli altri creditori verranno soddisfatti in una percentuale nient' affatto trascurabile.

MERITEVOLEZZA

L' art. 12 bis L n° 3/2012, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella "colposa determinazione del sovraindebitamento".

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che viene "spostato" all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): "nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della "non meritevolezza" al fine di permettere ad un numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il *fresh start* e tornare soggetti economicamente vivi.

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando

Salvo Assunto

un'interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo (che entrerà in vigore a settembre 2021) attui un *"climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve"* per escludere l'esdebitazione.

Ciò anche per *"evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso"* (Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020)

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l'aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante "colpa grave" la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile.

Come è stato ribadito dalle corti di merito proprio in tema di sovraindebitamento, si tratta di *"un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza"* (Trib Vicenza 24 settembre 2020)

Sulla base di tale principio sono stati omologati piani del consumatore dove erano pure ravvisabili profili di colpa in capo al debitore, ma non reputati "colpa grave" come nel caso del debitore che ha investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11 luglio 2014); del debitore affetto da ludopatia che si è indebitato giocando d'azzardo (tra le tante, Trib. 29 dicembre 2018; Trib. Catania 17 febbraio 2015); del debitore che ha costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28 settembre 2016); del debitore che ha fatto ripetuto e costante ricorso a prestiti da parte dei genitori perseverando nell'indebitarsi (Trib. Benevento 19 novembre 2016).

In ogni caso, dopo la già citata riforma del dicembre 2020, non v'è stato più dubbio alcuno che la non meritevolezza sussistesse solo qualora il comportamento del sovraindebitato denotasse una "colpa grave".

Tutto ciò è stato confermato e ribadito dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022, che all' art. 69 rubricato *"Condizioni soggettive ostative"*

Salvo Asunto

parla espressamente di "colpa grave, malfede o frode".

Come illustrato nei paragrafi precedenti, il sovraindebitamento del Sig. Sepolvere ha un'unica origine: si tratta della patologia del sovraindebitamento, di cui egli soffre da almeno 5

Il tema purtroppo è ricorrente in materia di Sovraindebitamento, tanto che si è sviluppata una copiosa giurisprudenza in merito alla cd "meritevolezza" del [redacted] (ormai acclarata e pacifica a maggior ragione a seguito della modifica della Legge 3/2012 operata dalla Legge n° 176/2020).

Innanzitutto, la [redacted] viene definita come "incapacità [redacted] tanto da portare il soggetto a trascurare lo studio, il lavoro ed ogni altro interesse"

E' interessante il decreto con cui il Giudice delegato, Dott.ssa Cecilia Marino del Tribunale di Torino, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui sovraindebitamento era stato causato, tra gli altri, da un [redacted] riconoscendo in capo al consumatore l'assenza di colpa nella causazione dell'indebitamento e statuendo più specificamente che "[...] pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria [redacted] che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure".

Analoghe considerazioni sono state svolte dal Tribunale di Cuneo, nel decreto di omologa di un piano del consumatore, reso in data 19 giugno 2017, dal Giudice delegato Dott.ssa Natalia Fiorello. Il giudice ha affermato che, sulla base dei numerosi precedenti si è andato via via affermando in seno alla giurisprudenza, il condivisibile principio generale, secondo cui in presenza di una reale patologia psichiatrica, "[...] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una [redacted]". Anche in questo caso il giudice ha concluso omologando il piano in quanto seppur la ricorrente avesse "senz'altro dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria [redacted] che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure".

Se nei citati orientamenti sia il Tribunale di Torino che il Tribunale di Cuneo concordano pacificamente nel riconoscere l'assenza di colpa laddove il sovraindebitamento del consumatore sia stato determinato da una propria condizione [redacted], il Tribunale di Milano, con decreto di omologa del piano del consumatore depositato in data 18 ottobre 2017, ha aggiunto come

Giuliana Armita

neppure di frode possa in tal senso parlarsi.

Il citato orientamento si è nel tempo consolidato, tanto da consentire allo stesso **Tribunale di Torino**, nel condivisibile decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal G.D Dott. Stefano Miglietta e depositato in data 11 aprile 2019 di qualificare la condizione di sovraindebitamento, causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una *“progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie”* - [redacted] - connotata, tanto dall'assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quanto, attraverso una interpretazione evolutiva della vigente normativa, dall'assenza di *“colpa grave, malafede e frode”* Decreto, questo, le cui motivazioni sono state poi condivise anche in un successivo orientamento (cfr. **Tribunale di Torino**, Dott.ssa Vittoria Nosengo, decreto del 28 ottobre 2019).

Proseguendo nell'analisi della giurisprudenza, si menziona anche il **Tribunale di Catania** che già il 17 febbraio 2015 ha omologato un piano del consumatore di un sovraindebitato [redacted] [redacted] ragione della condotta virtuosa assunta per il superamento della patologia.

Molto illuminante è infine la pronuncia del **Giudice dott. Limitone** che, nel ribadire il consolidato orientamento che riconosce meritevole il consumatore affetto da [redacted], enuncia una ulteriore motivazione a supporto di questa posizione. Infatti, il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, che è entrato in vigore da poco, all' art. 69, comma 1, parte finale annovera, quale ultima delle condizioni soggettive ostative all'omologazione, l'aver, il debitore, *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*. Esige quindi una colpa grave, cioè un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza, etc. A maggior ragione come può essere denotato da *“colpa grave”* il comportamento di chi agisce perché affetto da una patologia?

Il giudice quindi, attraverso un'interpretazione evolutiva, seguita anche da altri Tribunali (**Trib. Vicenza 24 settembre 2020**; **Trib. Ancona 16 luglio 2019**), anticipava la disciplina che poi è anticipata anche dal Legislatore grazie alla L 176/2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e poi grazie al CCII entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Alla luce di tutto quanto detto, nel caso di specie non solo non ricorre alcun profilo di colpa grave in capo al ricorrente, ma non si ravvede nemmeno una condotta tale da integrare la cd colpa lieve.

Il ricorrente è certamente un soggetto meritevole.



Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell'indebitamento, derivano da una sua scelta colposa o gravemente colposa.

La condizione di sovraindebitamento in cui versa, ma soprattutto l'incapacità di far fronte agli impegni presi, è frutto di eventi esterni del tutto estranei alla sua volontà e condotta (cd. *Shock esogeno*), che possono essere individuati nella patologia che lo affligge da anni, ovvero la cd

In conclusione, l'esdebitazione, oltre che un diritto per il ricorrente, è anche opportuna sia per lui che per l'economia in generale.

Il Sig. Sepolvere avrà così modo di riacquistare un po' di serenità e dignità: sarà alleggerito da un carico debitorio insostenibile per lui che finirebbe con molta probabilità per attrarlo nell'orbita dell'usura e dell'estorsione. Otterrà il *fresh start*, scopo finale per la quale è nata la Legge 3/2012 (detta anche "anti-suicidi"), riportata oggi nel CCII.

Potrà quindi progettare un futuro con la propria famiglia.

Anche per i creditori è conveniente il piano proponendo poiché l'alternativa sarebbe la definitiva ed integrale perdita del proprio credito, che sarebbero impossibilitati a riscuotere.

CESSIONE DEL QUINTO

L' art. 67 co 3 CCII, ricalcando quanto già era previsto dalla Legge n° 3/2012, recita "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione*".

In sostanza la cessione del quinto non è opponibile alla procedura di sovraindebitamento: pertanto a partire dalla sentenza di omologa del presente piano dovrà cessare il pagamento della quota del quinto dello stipendio del Sig. Sepolvere in favore del cessionario IBL Family Spa

Tutto ciò premesso

il Sig. Antimo Sepolvere, rappresentato e difeso *ut supra*,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Antimo Sepolvere

18. prestito personale Compass n° 23646390
19. prestito personale Findomestic
20. prestito personale con delega Banca Progetto Spa
21. cessione del quinto IBL
22. relazione [REDACTED]
23. certificato [REDACTED]
24. certificato [REDACTED]
25. certificato [REDACTED]
26. ulteriore c [REDACTED]
27. visura Crif
28. CU 2023
29. visura nominativa PRA
30. relazione particolareggiata del gestore della crisi

Lolau Assuta

